

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/209
del 01/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 483
del 29/03/2018

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION), NELL'AMBITO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PER L'ANTICIPAZIONE DEI RISARCIMENTI DALLA STESSA EFFETTUATI NEL PERIODO 15/11/2017 - 31/01/2018, PER CONTO DELL'ENTE A TERZI DANNEGGIATI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;
- con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale PG n. 11038 del 26/03/2014, si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva, alla Compagnia Lloyd's di Milano, il servizio assicurativo relativo alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera (in breve RCT/O), per il periodo dalle ore 24 del 31/03/2014 alle ore 24 del 30/12/2017;
- a seguito della suddetta aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale è tenuta, in particolare, a farsi carico dei sinistri passivi dai quali derivano danni RCT/O di importo inferiore o uguale a € 10.000,00, ivi comprese le operazioni ed i costi di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione dei medesimi;
- vista la complessità delle operazioni sopra descritte e la specificità delle competenze necessarie per il loro assolvimento, è risultato opportuno

prevedere l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia "S.I.R" (Self Insurance Retention) a Ditta specializzata nel settore;

Riscontrato che:

- con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determinazioni al 1019 del 30/10/2015, il servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R., affidato alla Soc. Centro Processi Interconsult Srl (ora Centro Processi Assicurativi Srl) giusto contratto n. 147 di Rep. Del 05/11/2014, veniva prorogato fino alle ore 24 del 31/12/2015;
- con il medesimo Atto veniva approvata l'indizione di una procedura negoziata (Codice Identificativo di Gara 641374991A) per l'affidamento del succitato servizio di gestione dei sinistri passivi mediante cottimo fiduciario (ai sensi della previgente normativa in materia art. 125 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2015 alle ore 24 del 31/12/2016;
- nelle more delle procedure di affidamento del servizio in questione, venivano concesse ulteriori proroghe contrattuali, per garantire la continuità del servizio stesso fino al 30/04/2016, giuste Determinazioni Dirigenziali inserite nel Registro Unico delle Determine rispettivamente al n. 1368 del 29/12/2015 e al n. 174 del 08/03/2016;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determinazioni al n. 327 del 27/04/2016, il servizio S.I.R. veniva aggiudicato, in via definitiva, alla Soc. Centro Processi Assicurativi S.r.l. con sede legale in Milano, via F. Casati 1/F, per il periodo dalle ore 24 del 30/04/2016 alle ore 24 del 30/04/2017;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determinazioni al 374 del 27/04/2017, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006 – normativa in vigore alla data di indizione della gara iniziale e pertanto applicabile al rinnovo contrattuale oggetto di tale Determinazione Dirigenziale – il servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. veniva nuovamente affidato alla Società Centro Processi Assicurativi Srl (C.I.G. Z061E4C09B) per il periodo dalle ore 24 del 30/04/2017 alle ore 24 del 31/12/2017;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determinazioni al 26 del 18/01/2018, ai sensi dell'art. 125, comma 10 lett. c) del Dlgs 163/2006 – normativa in vigore alla data di indizione della gara iniziale e pertanto applicabile al rinnovo contrattuale oggetto di tale Determinazione Dirigenziale – veniva disposta la proroga tecnica del servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. alla Società

Centro Processi Assicurativi Srl per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/03/2018;

- col medesimo atto si stabiliva che il succitato servizio S.I.R. sarà svolto dalla Società Centro Processi Assicurativi Srl alle medesime condizioni tecniche, economiche e migliorative contenute nel contratto n. 30 di Rep. del 10/03/2017;

Riscontrato altresì che:

- l'offerta tecnica presentata dalla Società aggiudicataria del servizio prevede al **paragrafo B.4 “Eventuali migliorie aggiuntive senza costi per l'Ente”** l'elemento di Servizio “**liquidazione diretta dei sinistri**”;
- con tale servizio offerto la suddetta Ditta si dichiara “*disponibile a farsi carico dell'onere di liquidazione a terzi (denominato «autoliquidazione») - anticipando con risorse finanziarie proprie i fondi necessari a tale incombenza e per la quale il Comune è tenuto a rimborsare quanto da questa erogato a titolo di pagamento di indennizzi ai terzi danneggiati, a fronte di opportuni report e giustificativi*”;
- in data 10/03/2017, il contratto relativo al servizio S.I.R. veniva inserito al n. 30 del Registro Contratti comunale dell'anno 2017, con il quale si è provveduto a stabilire, tra l'altro, che l'Ente è tenuto a rimborsare la Società al raggiungimento di un importo anticipato dalla stessa pari a € 10.000,00 ovvero allo scadere dei tre mesi successivi la data dell'ultima liquidazione;
- in particolare, con il medesimo contratto, la Società ha sottoscritto un'ulteriore miglioria del servizio di autoliquidazione, rispetto a quanto originariamente offerto, impegnandosi a farsi altresì carico di corrispondere ai terzi danneggiati il risarcimento agli stessi riconosciuto attraverso una procedura di negoziazione assistita, ovvero a seguito di sentenza giudiziale;

Dato atto che:

- con lettera del 31/01/2018, in atti al n. 15351/2018 del Protocollo Generale, la Società Centro Processi Assicurativi S.r.l. ha trasmesso un elenco nominativo di n. 20 terzi danneggiati da sinistri relativamente ai quali ha accertato la responsabilità dell'Ente e disposto, per conto dell'Ente stesso e in anticipazione, il risarcimento, ammontante a complessivi € 12.302,64 chiedendone contestualmente il rimborso;
- l'Ufficio Assicurazioni ha provveduto al controllo dei dati trasmessi, accedendo a ciascuna pratica inserita nel suddetto elenco attraverso il portale applicativo del

servizio di gestione dei sinistri, verificando la sussistenza delle quietanze debitamente sottoscritte dai terzi risarciti;

- avendo riscontrato la regolarità di tali dati, si può procedere al rimborso delle spese anticipate dalla Società Centro Processi Assicurativi S.r.l. per gli indennizzi dei terzi danneggiati;

Rilevato che:

- la spesa complessiva di € 12.302,64 relativa all'importo da rimborsare alla Società, concernente il risarcimento a terzi di n. 20 sinistri verificatisi in anni diversi trova copertura come di seguito indicato:
 - quanto a € 270,00 sui RRPP 2015 e precisamente sull'impegno n. 2015/5842, Cap. 8911 del P.E.G.;
 - quanto a € 12.032,64 sui RRPP 2017 e precisamente sull'impegno n. 2017/66/1, Cap. 8911 del P.E.G.;

Ritenuto pertanto:

- di liquidare l'intero importo di € 12.302,64 a suddetta ditta, allo scopo di reintegrare le somme dalla stessa anticipate;

Atteso che sul presente atto dirigenziale si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto:

- il Dlgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt 107, 151 e 184;
- l'art. 3 e 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di € 12.302,64 alla Società Centro Processi Assicurativi S.r.l. allo scopo di reintegrare le somme dalla stessa anticipate all'Ente dando atto che la stessa è allocata come segue:
 - quanto a € 270,00 sui RRPP 2015 e precisamente sull'impegno n. 2015/5842, Cap. 8911 del P.E.G.;
 - quanto a € 12.032,64 sui RRPP 2017 e precisamente sull'impegno n. 2017/66/1, Cap. 8911 del P.E.G.;
2. di corrispondere alla Società Centro Processi Assicurativi S.r.l. (codice fornitore 66941) la somma di € 12.302,64 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
 - IBAN: IT61D0306901401100000064292;
 - causale: "RIMBORSI IMPORTI LIQUIDATI PERIODO 15/11/2017 - 31/01/2018"
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.